



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati

Oggetto

Rimborso-Dividendi-Direttiva
Madre Figlia.

GIAN PAOLO MACAGNO	Presidente
PAOLO DI MARZIO	Consigliere
FEDERICO LUME	Consigliere rel.
ROSANNA ANGARANO	Consigliere
GIULIANO TARTAGLIONE	Consigliere

R.G. N. 21940/2018

UC 08/05/2026

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 21940/2018 R.G. proposto da:

████████████████████ in persona del l.r.p.t., rappresentata
e difesa dall'avv. ██████████, dall'avv. ██████████ e dall'avv.
██████████;

- ricorrente -

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore *pro tempore*,
domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura
generale dello Stato che la rappresenta e difende;

- controricorrente-

avverso la sentenza n. 35/2018 della Commissione tributaria regionale
dell'Abruzzo, sez. st. di Pescara, depositata il 19/01/2018, non
notificata;



udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell'8 maggio 2026 dal consigliere Federico Lume.

FATTI DI CAUSA

1. La Commissione tributaria provinciale di Pescara accoglieva il ricorso di [REDACTED] società olandese, contro il diniego espresso di rimborso della ritenuta del 27 per cento operata in applicazione dell'art. 27, comma 3, d.P.R. n. 600 del 1973, ritenendo che la società fosse in possesso di tutti i requisiti per l'esenzione dalle ritenute come previsto dell'art. 27-*bis* d.P.R. n. 600 del 1973 recettivo della Direttiva Madre Figlia, sui dividendi corrisposti dalla partecipata [REDACTED] s.p.a.

2. La Commissione tributaria regionale dell'Abruzzo accoglieva l'appello erariale. In particolare evidenziava che il capitale sociale della ricorrente era detenuto da [REDACTED] s.r.l., società italiana con socio unico [REDACTED] dalla [REDACTED] s.a. con sede in Lussemburgo e socio unico [REDACTED] e dalla [REDACTED] sarl, con sede in Lussemburgo; tra le società vi era un patto parasociale che escludeva il controllo della società; [REDACTED] era anche presidente ed amministratore delegato della [REDACTED] la [REDACTED] era costituita da soggetti italiani attraverso la costituzione di società interposte per convogliare flussi di reddito verso stati con bassa tassazione; la sede olandese era una domiciliazione. Pertanto, premesso che anche la norma attuativa della Direttiva conteneva una clausola anti abuso, riteneva che la parte non avesse provato di essere la beneficiaria effettiva dei dividendi e che le connessioni tra i soci delle società che la partecipavano dimostrassero che essa era un soggetto fittizio costituito al solo scopo di convogliare flussi di reddito verso Stati con bassa tassazione e quindi una struttura di puro artificio; inoltre, evidenziava che la società non aveva provato che i dividendi erano stati tassati in Olanda.



3. Contro tale sentenza la società ha proposto ricorso affidato a sei motivi.

L'Agenzia delle entrate ha depositato controricorso.

Il ricorso è stato fissato ex art. 380-*bis*.1 c.p.c. per l'adunanza camerale dell'8/05/2026, per la quale la ricorrente ha depositato memoria illustrativa.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso, rubricato come n. II, proposto in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., si deduce la violazione dell'art. 27-bis, comma 1, lett. c del d.P.R. n. 600 del 1973 e dell'art. 2, lett. c, della Direttiva 435/90/CEE, cd. Direttiva Madre figlia, per avere la sentenza ritenuto non sufficiente la ricorrenza dei requisiti previsti dalla suddetta normativa per poter beneficiare dell'esenzione della ritenuta ivi disciplinata e dimostrati dalla specifica certificazione di cui al comma 2 dell'art. 27-bis citato.

Con il secondo motivo del ricorso, rubricato come n. III, proposto in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., si deduce la violazione dell'art. 27-bis del d.P.R. n. 600 del 1973 e della Direttiva 435/90/CEE, cd. Direttiva Madre figlia, per avere la sentenza ritenuto che la ricorrente non rivestisse la qualifica di beneficiario effettivo bensì di società *conduit*, sia perché la direttiva non prevede la clausola del beneficiario effettivo sia perché la natura di società *conduit* dovrebbe essere provata facendo ricorso ai parametri previsti dalla stessa Corte di giustizia e cioè lo svolgimento di attività effettiva (nel caso di specie la società era una classica holding con più soci) e la disponibilità del dividendo in capo alla società (e nel caso di specie non vi era alcun flusso in uscita).

La società deduce inoltre che la sentenza omette di individuare chi fosse il beneficiario effettivo ma, qualora lo si individuasse nelle società controllanti la [REDACTED] queste avevano sede in Italia e in



Lussemburgo, per cui neanche poteva trovare applicazione il quinto comma dell'art. 27-bis citato, che prevede un controllo antiabuso solo nel caso in cui la società residente risulti controllata da soggetti extra UE.

Con il terzo motivo del ricorso, rubricato come n. IV, proposto in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., si deduce la nullità della sentenza per motivazione apparente in merito alle ragioni per cui [REDACTED] ha fissato la propria residenza in Olanda pur dando rilievo alla possibilità che ciò fosse legittimamente avvenuto per ragioni civilistiche e per le migliori condizioni bancarie.

Con il quarto motivo del ricorso, rubricato come n. V, proposto in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3 e n. 4, c.p.c., si deduce la violazione dell'art. 27-bis del d.P.R. n. 600 del 1973 e dell'art. 2697 c.c. in tema di mancata dimostrazione che i dividendi erano stati tassati in Olanda e la nullità della sentenza *in parte qua* per motivazione apparente, in violazione dell'art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992.

Con il quinto motivo del ricorso, rubricato come n. VI, proposto in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., si deduce la violazione dell'art. 116 c.c. in relazione all'art. 1 del d.lgs. n. 546 del 1992 e dell'art. 2697 c.c. per avere acriticamente recepito le contestazioni dell'ufficio e non avere ritenuto l'efficacia probatoria privilegiata delle dichiarazioni rese dell'autorità olandese in merito alla sussistenza dei requisiti per poter beneficiare dell'esenzione da ritenuta.

Con il sesto motivo del ricorso, rubricato come n. VII, proposto ai sensi dell'art. 360, primo comma n. 3 c.p.c., si deduce la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 10-bis della legge n. 212 del 2000 e dell'art. 27 d.P.R. n. 600 del 1973, per inapplicabilità della norma richiamata al caso di specie, in ragione della sua successiva introduzione nell'ordinamento.



All'esito dei quali motivi la ricorrente ha chiesto eventualmente sollevarsi questione pregiudiziale davanti alla Corte di giustizia dell'Unione Europea ex art. 267 TFUE in merito alla interpretazione delle disposizioni richiamate.

2. Il primo, secondo, terzo, quinto e sesto motivo vanno esaminati congiuntamente per la stretta correlazione delle questioni da essi poste e sono fondati nei termini che seguono.

2.1. In tema di ritenute sui dividendi in uscita dall'Italia, il riconoscimento di benefici nell'ambito delle distribuzioni infragruppo opera, in ambito eurounitario, per effetto della menzionata direttiva madre-figlia, implementata a livello domestico dagli artt. 27 e 27-bis del d.P.R. n. 600/1973. Questa Corte (Cass. n. 21281/2023) ha evidenziato che tale direttiva, agendo sulla variabile fiscale, è volta ad assicurare concreta applicazione al principio di libertà di stabilimento espresso dall'art. 49 TFUE; più in particolare (Cass. n. 13845/2021), essa mira ad istituire un regime fiscale comune che assicuri la neutralità delle distribuzioni di utili operate fra società collegate, entro i confini del territorio dell'Unione.

L'art. 27-bis del d.P.R. n. 600 del 1973 è norma interna attuativa della direttiva madre-figlia e regola le condizioni del diritto al rimborso delle ritenute sui dividendi distribuiti dalla società figlia alla società madre.

Essa, nel testo anteriore alle modifiche apportate dall'art. 26, comma 2, lettera b), della l. n. 122 del 2016, prevedeva, al comma 5, una disposizione anti abuso per cui «Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle società' di cui al comma 1 che risultano controllate direttamente o indirettamente da uno o più soggetti non residenti in Stati della Comunità europea a condizione che dimostrino di non detenere la partecipazione allo scopo esclusivo o principale di beneficiare del regime in esame».



Successivamente, il testo della disposizione è stato cambiato, e per i dividendi corrisposti dal 1° gennaio 2016, esso stabilisce che «la direttiva (UE) 2015/121 del Consiglio, del 27 gennaio 2015», la quale ha modificato l'art. 1, paragrafo 2, della direttiva del Consiglio n. 2011/96/UE, «è attuata dall'ordinamento nazionale mediante l'applicazione dell'art. 10-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212».

Ne consegue che detta disposizione, costituente clausola generale in materia di abuso del diritto o elusione fiscale, vale oggi come univoco riferimento normativo per legittimare il disconoscimento dell'esenzione dalla ritenuta su dividendi distribuiti da società figlie a società madri residenti nell'Unione Europea.

Il nuovo testo non è applicabile alla fattispecie in esame, *ratione temporis*.

Ciò premesso, il concetto di beneficiario effettivo è ben noto nell'ordinamento unionale. In realtà, la clausola specifica è contemplata nella sola Direttiva 2003/49/CE, in materia di interessi e royalties (c.d. IRD) e non anche nella Direttiva 90/435/CEE, poi trasfusa nella Direttiva 2011/96/UE, in materia di dividendi (c.d. madre-figlia o PSD) e ciò è connesso alla diversità di tali componenti di reddito e alla *ratio* di tale ultima direttiva che è quella di eliminare la doppia imposizione economica.

Nonostante la mancanza di uno specifico richiamo al requisito in parola, per effetto della modifica apportata dalla Direttiva 2104/86/UE dell'8 luglio 2014 nella PSD è stata inserita una clausola generale antiabuso mirata a scongiurare ogni pratica abusiva,

Come già affermato da questa Corte (cfr. Cass. n. 16173/2023, Cass. n. 23628/2024), la normativa interna di recepimento della disciplina unionale va però letta alla luce dei chiarimenti forniti dalla Corte di Giustizia di Lussemburgo con le cd. sentenze danesi, in particolare con quella del 26 febbraio 2019, resa in cause riunite C-



116/16 e C-117/16, che specificamente attiene alla materia della distribuzione dei dividendi e alla Direttiva Madre Figlia, sentenze richiamate anche dalla società ricorrente in memoria.

In quest'ultima la Corte di Giustizia ha utilizzato in modo esplicito il concetto del beneficiario effettivo ma all'interno della più ampia fattispecie dell'abuso del diritto; ha precisato, infatti, che – anche in mancanza di disposizioni antiabuso di diritto nazionale o convenzionale – non può impedirsi alle autorità e ai giudici nazionali di negare i benefici di una direttiva in caso di frodi o abusi in quanto il principio del divieto delle pratiche abusive è generale del diritto dell'Unione e trova applicazione indipendentemente dalla questione se i diritti ed i vantaggi oggetto dell'abuso trovino il loro fondamento nei trattati, in un regolamento o in una direttiva.

La Corte ha aggiunto che le autorità e i giudici nazionali sono tenuti a negare il beneficio dei diritti previsti dalla direttiva 90/435 qualora siano invocati fraudolentemente o abusivamente.

Ha concluso, pertanto nel senso che, a fronte di pratiche fraudolente o abusive, le autorità ed i giudici nazionali devono negare al contribuente il beneficio dell'esenzione dalla ritenuta alla fonte sugli utili distribuiti da una controllata alla propria società madre, di cui all'articolo 5 della direttiva medesima, anche in assenza di disposizioni del diritto nazionale o convenzionali che ne prevedano il diniego.

La Corte ha precisato che la prova di una pratica abusiva richiede, da una parte, un insieme di circostanze oggettive dalle quali risulti che, nonostante il rispetto formale delle condizioni previste dalla normativa dell'Unione, l'obiettivo perseguito da tale normativa non sia stato conseguito e, dall'altra, un elemento soggettivo consistente nella volontà di ottenere un vantaggio derivante dalla normativa dell'Unione per mezzo della creazione artificiosa delle condizioni necessarie per il suo ottenimento.



La Corte di giustizia si è poi anche fatta carico di indicare una serie di indizi dai quali presumere la sussistenza di un abuso.

Ha affermato che può essere considerata costruzione artificiosa quella posta in essere per motivi privi di sostanza economica e caratterizzati da una struttura puramente formale volta al conseguimento di un vantaggio fiscale e che ciò si verifica, in particolare, quando, grazie ad un'entità interposta, viene evitato il versamento di imposte sui dividendi.

Ha precisato che costituisce indizio dell'esistenza di una tale costruzione il fatto che i dividendi vengano ritrasferiti, integralmente o quasi, ed entro un lasso di tempo molto breve, ad entità non residenti in alcuno Stato membro o non rispondenti ai requisiti d'applicazione della Direttiva.

Ha aggiunto che non rispondono ai requisiti d'applicazione della Direttiva entità con residenza fiscale situata al di fuori dell'Unione; che, parimenti, la natura artificiosa può risultare dalla circostanza che il gruppo societario sia strutturato in modo tale che la società percettrice dei dividendi debba ritrasferirli ad una terza società, non rispondente ai requisiti d'applicazione della Direttiva, con la conseguenza che essa realizza unicamente un utile imponibile insignificante, agendo da società interposta al fine di consentire il flusso finanziario dalla società debitrice verso l'entità effettiva beneficiaria delle somme versate; che la circostanza che una società agisca come società interposta può essere accertata quando l'unica attività della medesima sia costituita dal percepimento dei dividendi e dal loro successivo trasferimento al beneficiario effettivo o ad altre società interposte.

Secondo la Corte di Giustizia l'assenza di un'effettiva attività economica dev'essere dedotta da un'analisi complessiva relativa alla gestione della società, al suo bilancio d'esercizio, alla struttura dei suoi



costi ed ai costi realmente sostenuti, al personale impiegato nonché ai locali ed alle attrezzature di cui dispone.

Ancora, secondo la Corte, possono costituire indizio di una costruzione artificiosa la sussistenza di contratti tra le società interessate generatori di flussi finanziari infragruppo; le modalità di finanziamento delle operazioni; la valutazione dei fondi propri delle società intermedie; l'assenza, nelle società interposte, del potere di disporre economicamente dei dividendi percepiti. A tal riguardo, sono idonei a costituire indizi di tal genere, non solo obblighi contrattuali o legali, per la società madre percettrice dei dividendi, di ritrasferirli a terzi, ma anche il fatto che la società medesima, pur in assenza di un obbligo contrattuale o legale di tal genere, non disponga del diritto di utilizzare detti dividendi e di goderne.

La Corte ha infine precisato che «spetta in linea di principio alle società richiedenti il beneficio dell'esenzione dalla ritenuta alla fonte sui dividendi di cui all'articolo 5 della direttiva 90/435 dimostrare di soddisfare le condizioni oggettive previste dalla direttiva stessa. Infatti, nulla impedisce alle amministrazioni finanziarie interessate di esigere dal contribuente le prove che esse reputino necessarie per la corretta determinazione delle imposte e delle tasse di cui trattasi e, se del caso, di negare l'esenzione richiesta qualora tali prove non vengano fornite... Per contro, nel caso in cui l'amministrazione finanziaria dello Stato membro d'origine intendesse, per un motivo attinente all'esistenza di una pratica abusiva, negare l'esenzione prevista all'articolo 5 della direttiva 90/435 ad una società che abbia versato dividendi ad una società stabilita in un altro Stato membro, spetterà alla medesima dimostrare la sussistenza di elementi costitutivi di una pratica di tal genere, tenendo conto di tutti gli elementi pertinenti, in particolare del fatto che la società destinataria dei dividendi versati non ne sia la beneficiaria effettiva».



Concludendo, si è affermato (Cass. n. 16173/2023) che nella giurisprudenza unionale, laddove si controverta in merito alla legittima fruizione dei benefici della Direttiva madre-figlia, una volta affermato che il divieto di abuso del diritto è un principio generale immanente, non è necessario importare dalle convenzioni o dalla Direttiva Interessi-Royalties la clausola del beneficiario effettivo in funzione antielusiva. Pertanto, la circostanza che il soggetto che reclama i benefici ivi previsti non ne sia il "beneficiario effettivo" è un elemento da valutarsi per la ricostruzione della fattispecie in termini di pratica elusiva, quale segnale di una struttura posta in essere in maniera formale ed artificiosa per usufruire indebitamente dei benefici riservati alle società con sede nell'Unione.

Appare utile rammentare anche che questa Corte, in altro ma contiguo ambito, percezione di interessi e *royalties*, ha chiarito che l'indagine volta ad accertare la qualità di beneficiario effettivo si articola in tre test, autonomi e disgiunti, i quali, a seconda della fattispecie concreta, prendono in considerazione dei «parametri spia» o «indici segnaletici» e sono stati denominati dalla dottrina, fattasi carico di razionalizzare i principi cardine enunciati dalla richiamata giurisprudenza comunitaria e di legittimità e dalle Corti anglosassoni e mitteleuropee in noti «leading cases»: (1) «substantive business activity test», che verifica se la società percipiente svolga un'attività economica effettiva o sia una costruzione di puro artificio; (2) «dominion test», che rappresenta il centro dell'indagine e valuta se la società percipiente possa disporre liberamente delle somme ricevute a titolo di dividendi o sia tenuta a rimetterle a un soggetto terzo; (3) «business purpose test», che esamina le ragioni dell'interposizione della società nel flusso reddituale transfrontaliero, onde appurare se essa abbia una funzione di finanziamento o sia una mera «conduit company» o «società relais» (cfr. Cass. n. 16173/2023 e Cass. n.



23628/2024, nonché, con riferimento all'esenzione degli interessi e degli altri flussi reddituali dall'imposta ex art. 26-quater del d.P.R. n. 600 del 1973, Cass. n. 6005/2023, Cass. n. 6050/2023; vedasi pure Cass. n. 26923/2024 in tema di «royalties»).

Infine, occorre evidenziare come questa Corte (Cass. n. 21281/2023 riprendendo anche principi espressi da Cass. n. 27112/2016) abbia evidenziato che la Corte UE ha escluso che integri gli estremi di una costruzione artificiosa il solo fatto che la società "madre" sia dedita esclusivamente alla gestione di beni economici, come le partecipazioni in altre società (cfr. CGUE, 20 dicembre 2017, cause riunite C-504/16 e C613/16, Deister Holding AG, punto 73), poiché anche tale attività è significativa di un effettivo insediamento.

2.2. Alla luce di tali principi, i motivi primo, secondo, terzo, quinto e sesto vanno accolti nei termini che seguono.

La CTR, pur dovendo esaminare, alla luce delle contestazioni erariali, il tema di una possibile pratica abusiva o fraudolenta, nei termini però sopra indicati, e all'interno di esso, del tema del beneficiario effettivo, ha reso una motivazione la cui *ratio* invero non è sempre pienamente comprensibile, evidenziando una serie di collegamenti societari e in taluni passaggi adombrando una esterovestizione, ma non pare aver esaminato la fattispecie alla luce dei superiori criteri e in particolare verificato (la presenza di contestazioni erariali circa) lo svolgimento o meno di attività reale da parte della società ricorrente (che ha peraltro allegato l'autonomia gestoria degli amministratori e assunto di essere una holding di partecipazioni), e tanto meno (la presenza di contestazioni erariali circa) la disponibilità reale dei dividendi in capo ad essa (che fin dall'inizio del giudizio ha allegato l'assenza di alcun flusso in uscita dei medesimi, invocando a prova i bilanci depositati, e l'assenza di alcun obbligo di ritrasferimento), tanto più che né la CTR né l'ufficio hanno



indicato un diverso beneficiario effettivo e che i soci della società indicati nella sentenza non appaiono avere sede al di fuori dell'UE.

Né appare chiaro il passaggio della motivazione ove viene contraddittoriamente affermata la rilevanza, nel quadro della costruzione artificiosa, della fissazione da parte di [REDACTED] della residenza in Olanda, pur dando rilievo alla possibilità che ciò fosse legittimamente avvenuto per ragioni civilistiche e per le migliori condizioni bancarie.

3. Anche il quarto motivo è fondato.

L'affermazione secondo cui la parte non avesse provato il pagamento delle imposte sui dividendi in Olanda non appare corretta alla stregua della giurisprudenza di questa Corte, formatasi e consolidatasi più di recente, che, dando seguito anche ai principi posti dalla giurisprudenza sovranazionale (cfr. Corte di Giustizia UE sez., 7, 19 dicembre 2019, in causa C-389/18), ha affermato che, in punto di esenzione o rimborso da ritenute da dividendi di società di capitali secondo la disciplina comunitaria della c.d. Direttiva Madre – Figlia e di quella interna che l'ha recepita, quanto alla interpretazione del requisito concernente l'assoggettamento a tassazione riguardo alle imposte sui redditi della società residente in Paese facente parte dell'Unione europea, senza fruizione di regimi di opzione o di esonero che non siano territorialmente o temporalmente limitati, esso non implica che le imposte siano state effettivamente pagate o che vi sia un effettivo esborso a titolo di imposta (cfr. Cass. n. 27646/2023; Cass. n. 19787/2023; Cass. n. 14624/2023; Cass. n. 13845/2021 e le coeve Cass. nn. 13846 e 13847), come invece ha ritenuto sul punto necessario la sentenza impugnata.

Del resto, tali conclusioni di questa Corte appaiono in linea con il principio generale e la ratio della direttiva secondo cui solo la



produzione del reddito e non anche la sua distribuzione sia soggetta a imposizione.

4. I motivi di ricorso vanno quindi accolti, nei termini indicati in motivazione. L'accoglimento alla luce dei principi esposti assorbe le richieste di rinvio pregiudiziale alla CGUE, del resto formulate in subordine e non reiterate in memoria alla luce delle intervenute decisioni di quest'ultima. La sentenza va cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Abruzzo, in diversa composizione, cui si demanda di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

accoglie il ricorso, nei termini indicati in motivazione; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Abruzzo, sezione staccata di Pescara, in diversa composizione, cui demanda di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, in data 8 maggio 2026.

Il Presidente

Gian Paolo Macagno

